



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica di ~~PROSECUTIVA~~ del 23 Marzo 2012

Deliberazione n. 66

OGGETTO

Giudizio "Benedetto Antonino c/Provincia". Sentenza n. 282/11 del Giudice di Pace Patti. Riconoscimento della somma di € 1.864,20= come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemilaundici^{DODICI}, il giorno VENTITRE del mese di MARZO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti in norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe		X
18) GALATI Rando Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi		X
23) GULLOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo	X	
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

6 17

Totale n.

18 26

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANNA MARIA TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che con sentenza n. 282/11 notificata il 10/10/2011 il Giudice di Pace di Patti, decidendo giudizio promosso da Benedetto Antonino, ha condannato questa Provincia al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che il debito discernente dalla predetta sentenza n° 282/11 ammonta a € 1.864,20 secondo il prospetto analiticamente riportato:

€	850,00	sorte capitale
€	59,80	rivalutazione
€	4,60	interessi legali
€	730,00	competenze e onorari
€.	91,25	spese generali
€	32,85	cpa
€	88,00	spese
€	<u>7,70</u>	notif. sentenza
€	1.864,20	totale

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 1.864,20= derivante dalla sentenza n. 282/11 del Giudice di Pace di Patti può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;
VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;


SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 282/11, notificata il 10/10/11, resa dal Giudice di Pace di Patti nel giudizio promosso da Benedetto Antonino;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 1.864,20=, dando atto che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 199/2006;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL Responsabile dell'U.P.

26.10.11

IL DIRIGENTE



L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE


Allegati:

Sent. n. 282/11 notif. Il 10/10/11.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 127 dell'O.d.G. avente per oggetto: Giudizio "Benedetto Antonino c/Provincia". Sentenza n. 282/11 del Giudice di Pace di Patti. Riconoscimento della somma di € 1.864,20 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. A) del D. Lgs. N. 267/2000.

Comunica i nominativi dei legali, per la parte lesa: Gaetano Cirella e per la Provincia regionale: Antonino Calabrò e Paolo Crisafi.

Dà lettura del dispositivo e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole dei Revisori dei Conti. Comunica, altresì, che è stato annotato l'impegno.

I Consiglieri F. Andaloro, A. Previti e A. Summa confermano le dichiarazioni rese nella precedente delibera che di seguito si trascrivono:

Il Consigliere F. Andaioro dichiara il proprio voto contrario a tutte le proposte di deliberazioni che hanno come oggetto debiti fuori bilancio in quanto, a parer suo, una Amministrazione diligente deve evitare, a priori, la creazione di debiti fuori bilancio, pertanto, chiede che la sua dichiarazione venga riportata per tutte le votazioni a seguire.

Interviene il **Consigliere G. Previti** per dichiarare di non condividere la scelta di prelevare, con un'unica votazione, i punti relativi ai debiti fuori bilancio, anche perché in una diversa occasione, quando la collega Danzino chiese il prelievo contemporaneo di due mozioni l'Aula non accolse la proposta sollevando non pochi cavilli.

Inoltre, dichiara il voto di astensione del Gruppo M.P.A. per l'approvazione dei debiti fuori bilancio non ancora regolarizzati, in quanto, ritiene inammissibili le lungaggine della burocrazia tendenti a non pagare subito per poi pagare di più.

Il Consigliere A. Summa dichiara il voto favorevole del Gruppo UDC, però, invita il Dirigente al ramo a valutare l'opportunità delle transazioni in caso di sinistri al fine di evitare, per debiti irrisori, parcelle di avvocati alquanto esose.

Inoltre, pone l'attenzione sulla responsabilità civile dei soggetti che hanno creato il danno erariale.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori i Consiglieri R. Danzino, S. Mazzeo e M. Palermo pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, la proposta iscritta al punto n. 127 dell'O.d.G..

Entra in Aula il Consigliere Massimiliano Branca (Presenti n.19)

La votazione registra il seguente esito:

Presenti n.19

Votanti n.18

Favorevoli n.14

Astenuti n. 4 (R. Danzino, A. Previti, A. Scimone e A. Calabrò)

Contrari n. 1

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 07 - XI - 11

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 31 GEN. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

10199/06
14/1/11
Il Dirigente
dip. 1° U.O.
Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SALVATORE VITORIO FIORE

Il Consigliere anziano

F. to DOT. ENRICO BINONA

Il Segretario Generale

F. to AVV. ANNA MARIA TRIA

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

Messina, li _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 APR. 2012 giorno festivo per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 30 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 282/11 Reg. Sent.
n. 1374/11 Asp. Gen.
n. 350/c/op Reg. Gen.

Il Giudice di Pace di Patti, nella persona dell'avv. Santi Camarda, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 350/C/09 R.G., avente per oggetto "Risarcimento danni", promossa da:

BENEDETTO Antonino, nato a Barcellona P.G. il 02/01/1970, residente in

Furnari, C/da S. Filippo, elettivamente domiciliato in Falcone, V Immacolata n. 139, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Cirella, che rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;

Attore

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Via XX IV Maggio, presso l'Ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonino Calabrò e Paolo Crisafi, giusta procura in atti;

Convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

- Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della Provincia Regionale di Messina.
- Conseguentemente condannare, ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e/o qualsivoglia altra statuizione, il predetto Ente al risarcimento dei danni subiti dall'attore, che si quantificano in €

3558/06

350/c/op

1° sez. Tel

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
12 OTT 2011
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
ENTRATA
13/10/2011
Protocollo n°0034281/11

1.486,64, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal di dell'evento all'effettivo sodisfo, il tutto entro la competenza per valore del giudice adito, nei cui limiti il Sig. Benedetto Antonino dichiara espressamente di voler contenere tutte le proprie domande.

- Con vittoria di spese e compensi.

Per la convenuta Provincia Regionale di Messina:

- Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita alla Provincia Regionale di Messina in ordine al sinistro occorso al Sig. Benedetto Antonino in data 17/07/2007.
- Conseguentemente rigettare tutte le domande ed eccezioni e difese formulate nell'atto introduttivo perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto.
- Con vittoria di sole spese vive da liquidarsi in via equitativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. Benedetto Antonino conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Patti, per l'udienza del 28/05/2009, la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito al sinistro accaduto in data 17/07/2007, mentre si stava immettendo sulla via Leopardi – fraz. Belvedere- del Comune di Falcone, strada di proprietà della Provincia Regionale, in sella alla propria bicicletta, a causa di una grata per la raccolta delle acque, parzialmente divelta e in alcun modo visibile, né transennata o segnalata, l'attore cadeva rovinosamente a terra e la bicicletta riportava danni per € 1.486,64.

Si costituiva la Provincia Regionale di Messina, la quale contestava le domande attrici ed insisteva.

Espletato il tentativo di conciliazione ed escussi i testi precedentemente ammessi, poiché il giudice di pace, Dr. Lanza Giuseppe cessava le funzioni per limiti di età, il Giudice Coordinatore con provvedimento del 07/04/2010 rimetteva la causa all'odierno giudice per la prosecuzione del giudizio.

All'udienza del 16/12/2010, la causa, precisate le conclusioni, era posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Nel caso di specie, il riferimento normativo, per l'inquadramento della responsabilità della P.A., è precipuamente l'art. 2051 c.c., così come richiesto anche dall'attore, ed in particolare della Provincia Regionale, per i danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche.

In materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti, quale ente proprietario, la P. A. (sia essa Stato, Provincia o Comune), tra l'altro, ai sensi dell'art. 14 del cod. della strada, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, con la conseguente operatività nei confronti dell'Ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., in caso di danni sofferti dagli utenti per omessa o cattiva manutenzione di strade.

Infatti, in caso di incidente, la P. A. risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei

danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria e/o custode, in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo della medesima, salvo che della responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, cioè dimostrare di aver espletato con la diligenza dovuta tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative, di modo che, pertanto, il sinistro appaia verificatosi per un fatto non ascrivibile a sua colpa.

Il recente orientamento della Suprema Corte, a tal riguardo, statuisce che il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendosi esclusivamente provare- come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia- l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non di responsabilità oggettiva, la P. A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare prova del fortuito e quindi dimostrare la mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta" (Cass. civ., sez. III, 20/02/2006, n. 3651). L'Ente, cioè, deve dimostrare di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa.

Conseguendo che, se tale prova non viene fornita dal presunto responsabile, non viene meno l'addebito di responsabilità posto

presuntivamente a suo carico.

Nella specie, l'attrice ha dato prova che il danno deriva da una grata di raccolta delle acque, parzialmente divelta non segnalata e non visibile,

posta nella sede stradale e dei conseguenti danni a causa di ciò.

Invero, il teste Milone Francesco ha confermato la dinamica esposta dall'attore, nonché i danni subiti dalla bicicletta dell'attore.

La convenuta Provincia Regionale di Messina, proprietaria della strada in questione, non ha fornito alcuna prova in ordine alle misure prese per prevenire e segnalare la situazione di pericolo, né, tanto meno, provare il caso fortuito. In relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, la prova del fortuito attiene alla dimostrazione dell'espletamento da parte del proprietario o custode dell'attività di vigilanza, controllo e manutenzione in relazione alla natura della cosa. Nel caso che tali situazioni possano originarsi da comportamenti degli utenti o da una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la prova del fortuito da parte del custode o proprietario si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile, né superabile con un'adeguata diligenza e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno.

In conclusione, il caso fortuito esclude la colpa del soggetto (P. A.) per un danno che è riconducibile al fatto del soggetto o alla sua omissione.

La " notevole estensione del bene" e " l'uso generale e diretto" della cosa da parte di terzi, costituiscono dei " meri indizi" dell'impossibilità di un concreto esercizio, da parte della P. A., del potere di controllo e vigilanza

sul bene medesimo e assumono rilievo in relazione alla prova liberatoria del fortuito e non nella fattispecie giuridica ex art. 2051 c. c..

Tale prova del fortuito non è stata dimostrata, e l'estensione del patrimonio stradale provinciale non è, di per sé, sufficiente a superare la responsabilità presunta posta a carico del convenuto, ben potendo l'Ente darsi una migliore organizzazione del servizio cui è tenuto per legge.

Non può, altresì, trovare accoglimento la richiesta del convenuto Ente tendente ad attribuire una diversa responsabilità del sinistro, anche su base concorsuale, atteso che non è stata provata una diversa modalità dell'evento dannoso, non emergendo, tra l'altro, in sede processuale, alcuna responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.

Sussiste, pertanto, la responsabilità colposa della Provincia Regionale, incombando alla stessa l'obbligo di manutenzione e di controllo della strada in questione.

In relazione al danno subito dalla bicicletta di proprietà dell'attore e quantificato dallo stesso in € 1.486,64 in base ad un preventivo di spesa, peraltro, non confermato dal suo autore, e senza depositare la fattura o documentazione anche fotografica inerente il danno subito dal mezzo, questo decidente nell'impossibilità di quantificare esattamente il dovuto, a fronte della contestazione di parte convenuta ed in difetto di indicazioni di segno contrario, non è, tuttavia, precluso utilizzare il proprio potere equitativo ex art. 1126 c.c. e valutare congruo un risarcimento del danno di € 850,00, esaminata la prova testimoniale.

Alla predetta somma deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla data del sinistro e fino al deposito della sentenza e da

questa data fino all'effettivo soddisfo saranno corrisposti gli interessi legali sulla somma così rivalutata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Patti, definitivamente pronunciando, così statuisce:

- a) Dichiara l'esclusiva responsabilità della Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al sinistro avvenuto in data 17/07/2007.
- b) Condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attore Benedetto Antonino nella misura complessiva di € 850,00, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali determinati come specificato in parte motiva.
- c) Condanna, inoltre, la Provincia Regionale di Messina al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 818,00, di cui € 88,00 per spese, € 380,00 per competenze ed € 350,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cpa, come per legge.

Così deciso in Patti, li 20/06/2011.



IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Santi Camarda)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 GIU 2011

IL CANCELLIERE B3
(Antonino Salemi)

È copia autentica conforme alla
spedizione in forma esecutiva

rilasciata il 28 SET. 2011

Patti, li 28 SET. 2011

IL FUNZIONARIO
(Antonino Salemi)

Patti, 28 SET. 2011

F.T.O. IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B3
(Antonino Salemi)

ALB DI FATTE
NOTIFICAZIONI

del mese di

ad istanza con

Patti ho notificato

ALB DI FATTE
UNICO NOTIFICAZIONI

l'anno 2011 il giorno 3 d'ora

di ore

presso l'Ufficio Postale di Patti

in presenza del presidente

del collegio di Patti

assistito da

in persona del presidente

A mezzo di
ricevimento ..

con avviso di
Ufficio Postale di Patti

10 OTT. 2011

MARIA P...
Ufficiale
TRIBUNALE DI PATTI

Numero: 282/2011

Pratica: Benedetto Antonino contro Provincia

Causale: risarcimento

1. Primo capitale puro originario: €. 850,00
2. Importo lordo comprese le spese: €. 850,00
3. Data da cui decorrono gli interessi: 17-07-2007
4. Data finale del calcolo degli interessi: 30-06-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Solo rivalutazione monetaria, senza interessi
23. Applica tasso debitore: No

SITUAZIONE CONTABILE AL 30-06-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 850,00	L. 1.645.830
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 0,00	L. 0
Rivalutazione totale maturata (dal 17-07-2007 al 30-06-2011)	€. 59,80	L. 115.782
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 59,80	L. 115.782
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 €. 909,80	 L. 1.761.612

di cui:

Capitale = 850,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 59,80 -- Interessi = 0,00

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 282/2011

Pratica: Benedetto Antonino contro Provincia

Causale: risarcimento

1. Primo capitale puro originario: € 909,80
2. Importo lordo comprese le spese: € 909,80
3. Data da cui decorrono gli interessi: 01-07-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 31-10-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 31-10-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 909,80	L. 1.761.618
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 4,60	L. 8.905
Rivalutazione totale maturata (dal 01-07-2011 al 31-10-2011)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 4,60	L. 8.905
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 914,40	L. 1.770.523

di cui:

Capitale = 909,80 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 4,60

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Avv. Gaetano Cirella
 Via Nazionale , 262 - Falcone -
 Tel- Fax 094134863-cell. 339/8512280
 Cod. Fisc. CRLGTN71E 28 F158G - P. IVA 02618150839

UFFICIO LEGALE PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

**OGGETTO :CAUSA DEFINITA PRESSO IL G.DI PACE DI Patti CON SENTENZA N.282/2011
 DEL 20.06.2011 Benedetto Antonino /Provincia Reg.Me**

Il sottoscritto Avv. Gaetano Cirella, nato a Messina il 28.05.1971, res.te in Falcone, via Nazionale n.262, dichiara di avere aderito al regime fiscale dei contribuenti minimi, pertanto nel conteggio della liquidazione dell'onorario, non va calcolata l' IVA ma solo la CPA al 4%.

Tanto dovevo e l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti .

Falcone 25.10.2011

[Handwritten signature of Gaetano Cirella]
 Avv. Gaetano Cirella

**PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 27/10/2011
 Protocollo n°0036097/11**

1817 26/10

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
26 OTT 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

3839/UL

26 OTT. 2011

UL



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “BENEDETTO Antonino c/Provincia”. Sentenza n. 282/11. Giudice
di Pace di Patti. Riconoscimento della somma di € 1.864,20 come debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.181/Aff.Cons. del 02/02/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: *“con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....”*;\
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 182/11 del Giudice di Pace di Patti;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.
Messina 17/02/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive 'P. C.' followed by a flourish. The bottom signature is a more complex, cursive signature, possibly reading 'S. P. C.' followed by a long horizontal flourish.